



SILVIA RUSCIANO

Tribunale di Napoli, XIV sez. civ., ord. 30 novembre 2020

(Pres. Dott.ssa Monica Cacace - Giudice rel. Dott. Valerio Colandrea)

Con il provvedimento in epigrafe, avente ad oggetto il reclamo *ex artt.* 591 *ter* e 669 *terdecies* c.p.c., il Tribunale di Napoli affronta la questione della deduzione delle nullità degli atti dell'esecuzione forzata nonché della modalità di controllo dell'attività posta in essere dal professionista delegato alle operazioni di vendita.

Il caso sottoposto all'analisi del Collegio attiene ad un ricorso proposto dall'aggiudicatario con cui veniva richiesta la revoca dell'aggiudicazione e la restituzione delle somme versate, sulla base di una pluralità di motivi attinenti – tra l'altro – alla non corretta rappresentazione del compendio immobiliare ad opera del professionista delegato (avviso di vendita). Tale ricorso, qualificato come reclamo *ex art.* 591 *ter* c.p.c., veniva rigettato ed il g.e. dichiarava la decadenza ai sensi dell'art. 578 c.p.c. (per inadempienze dell'aggiudicatario) e contestualmente autorizzava un nuovo tentativo di vendita del compendio pignorato con ordinanza (oggetto di opposizione agli atti esecutivi da parte del medesimo aggiudicatario).

Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Napoli dichiara improcedibile il reclamo, sulla base dell'assorbimento (*rectius*: superamento) delle contestazioni relative alle operazioni delegate al professionista laddove il g.e. abbia adottato l'atto successivo (comunque passibile di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).

In particolare, il Collegio affronta il problema relativo alla sorte ed efficacia della decisione pronunciata in sede di controllo *ex art.* 591 *ter* c.p.c. laddove il g.e. abbia posto in essere l'atto successivo previsto nell'ordinaria sequenza procedimentale (decreto di trasferimento o ordinanza relativa all'inadempienza dell'aggiudicatario): la pronuncia avente ad oggetto la soluzione delle questioni relative alle operazioni delegate al professionista, pur oggi (e a seguito del D.L. n. 83 del 2015) priva di natura decisoria e del carattere di definitività, è “doppiata dall'adozione del successivo atto del giudice dell'esecuzione”. Ne deriva che la decisione sul reclamo cautelare in tal caso non può intervenire “né sull'attività concretamente posta in essere dal professionista delegato, atteso che trattasi di attività oramai assorbita dallo sviluppo successivo della sequenza procedimentale; né sull'atto successivo del giudice dell'esecuzione, posto che esso è soggetto ad autonoma impugnazione (eventualmente anche per vizi derivati dalla fase delegata)”.